

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1684/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 giugno 1989

relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23,

considerando che, essendosi manifestata l'afta epizootica in talune regioni di produzione in Italia, la spedizione di bovini vivi e di certe carni bovine in provenienza da tali regioni è temporaneamente vietata in virtù della normativa nazionale relativa a talune misure di protezione contro l'afta epizootica in Italia;

considerando che, per tener conto delle limitazioni della libera circolazione che ne risultano, devono essere prese misure eccezionali di sostegno del mercato in tali regioni;

considerando che, a tale scopo, occorre fissare aiuti all'ammasso privato per taluni prodotti sensibili in provenienza dalle regioni di cui sopra, secondo le modalità d'applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni bovine adottate dal regolamento (CEE) n. 1091/80 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3492/83<sup>(4)</sup>;

considerando che, per limitare i rischi d'infezione, è preferibile procedere al disossamento delle carni, prima della loro entrata all'ammasso; che occorre favorire l'effettuazione di tale disossamento, prevedendo un leggero aumento dell'aiuto normalmente concesso per le carni immagazzinate non disossate, e che per questo stesso motivo è opportuno autorizzare le autorità italiane a designare i luoghi di ammasso;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 989/68 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 428/77<sup>(6)</sup>, può essere decisa, se la situazione del mercato lo esige, la riduzione o la proroga del periodo di ammasso; che è opportuno fissare, oltre gli importi dell'aiuto da corrispondersi per un periodo di ammasso determinato, importi da aggiungere o da detrarre per il caso che la durata dell'ammasso venga prolungata o abbreviata;

considerando che, per evitare il finanziamento dell'ammasso privato normale, è opportuno fissare quantitativi minimi elevati;

considerando che, date le condizioni prevedibili del mercato, è necessario prevedere periodi all'ammasso da 3 a 5 mesi; che, per migliorare l'efficienza del sistema, occorre adottare disposizioni che consentano ai richiedenti di beneficiare di un pagamento anticipato dell'aiuto, subordinato alla costituzione di una cauzione;

considerando che, tenuto conto delle circostanze eccezionali che caratterizzano il mercato delle carni bovine e per incoraggiare gli operatori a ricorrere all'ammasso privato, occorre prevedere che i prodotti oggetto di un contratto di ammasso privato, possano essere contemporaneamente assoggettati al regime previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83<sup>(8)</sup>;

considerando che è d'uopo prevedere la possibilità di durata dell'ammasso nel caso in cui le carni uscite dal magazzino siano destinate all'esportazione; che la prova di avvenuta esportazione delle carni deve essere fornita, come in materia di restituzioni, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/88<sup>(10)</sup>; che, salvo nel caso in cui i prodotti immagazzinati siano sottoposti ad un regime che esige che siano esportati nella loro totalità, è opportuno disporre che, a determinate condizioni, un quantitativo limitato possa essere ritirato dal magazzino senza essere successivamente esportato; che occorre stabilire le modalità per il calcolo dell'aiuto e per lo svincolo della cauzione nel caso in cui l'ammassatore non abbia adempiuto a determinati obblighi;

considerando che l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68 prevede che le misure di intervento si applichino in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti stabilita dal regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio<sup>(11)</sup>;

considerando che, affinché la Commissione possa seguire più da vicino gli effetti del regime di ammasso privato, l'Italia deve comunicare le necessarie informazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

(3) GU n. L 114 del 3. 5. 1980, pag. 18.

(4) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 20.

(5) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 10.

(6) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 17.

(7) GU n. L 62 del 4. 3. 1980, pag. 5.

(8) GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

(9) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

(10) GU n. L 354 del 22. 12. 1988, pag. 22.

(11) GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 3.